REGOLAMENTO (CEE) N. 480/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo degli importi regolatori applicabili agli scambi di taluni prodotti del settore vitivinicolo tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 123 dell'atto di adesione, viene istituito un meccanismo di importi regolatori negli scambi dei prodotti del settore vitivinicolo tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna;

considerando che, per i vini da tavola, gli importi regolatori da percepire all'importazione dei prodotti in questione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 in provenienza dalla Spagna compensano la differenza esistente tra i prezzi d'orientamento e questi stessi prezzi fissati per la Spagna; che per gli altri prodotti del settore atti a provocare perturbazioni sul mercato e per i quali è fissato un prezzo di riferimento, può essere percepito un importo regolatore secondo modalità che tengano conto dei rapporti esistenti tra tali prodotti e i differenti tipi di vini da tavola;

considerando che, secondo la dichiarazione comune allegata all'atto, per taluni vini da tavola in provenienza dalla Spagna, valutati sulla base dei loro prezzi specifici sul mercato e del loro condizionamento, è fissato un importo regolatore inferiore all'importo regolatore più elevato risultante dalla differenza dei rispettivi prezzi d'orientamento;

considerando che l'importo regolatore è destinato ad evitare perturbazioni sul mercato della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, senza avere incidenze sulle correnti tradizionali di scambi dei prodotti di cui sopra; che, pertanto, l'applicazione dell'importo regolatore non è necessaria quando non sono da temere tali perturbazioni; che è anche opportuno prevedere, per i prodotti in questione, la modulazione dell'importo regolatore in funzione della situazione del loro mercato;

considerando che a norma dell'articolo 123, paragrafo 4, dell'atto, un importo regolatore può essere fissato per le esportazioni di uno o più prodotti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 in Spagna; che si può fare uso di questa facoltà soltanto qualora l'evoluzione dei mercati per il prodotto in questione rischi di pregiudicare le normali correnti degli scambi;

considerando che, per evitare in taluni casi perturbazioni negli scambi con i paesi terzi, è auspicabile prevedere, all'atto della fissazione della restituzione applicabile negli scambi tra la Spagna ed i paesi terzi in conformità dell'articolo 87 dell'atto, la possibilità di non tener conto, del tutto o in parte, degli importi regolatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento adotta le norme generali di applicazione del meccanismo degli importi regolatori istituiti negli scambi di taluni prodotti del settore vitivinicolo tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna.

2. Gli articoli da 2 a 6 si applicano agli importi regolatori per le importazioni provenienti dalla Spagna nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Articolo 2

1. Per ciascuno dei tipi di vino da tavola, l'importo regolatore è uguale, per ciascuna campagna di commercializzazione, alla differenza tra il prezzo di orientamento fissato per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e questo stesso prezzo fissato per la Spagna.

2. L'importo regolatore di cui al paragrafo 1 può essere adeguato per tener conto della situazione dei prezzi sul mercato della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e sul mercato della Spagna. La situazione dei prezzi sul mercato, per ciascuno dei tipi di vino da tavola, viene valutata tenendo conto segnatamente dei prezzi rappresentativi stabiliti in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2).

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 7.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

3. Per taluni vini da tavola, l'adeguamento dell'importo regolatore è effettuato prendendo in considerazione in particolare i loro prezzi specifici sul mercato di produzione ed il loro tipo di condizionamento. Per questi vini da tavola, l'importo regolatore è fissato ad un livello inferiore all'importo regolatore più elevato per ciascuno dei tipi di vini da tavola.

Articolo 3

In caso di rischio di perturbazione sul mercato della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, può essere fissato un importo regolatore per taluni vini a denominazione d'origine e per i prodotti di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 4

L'importo regolatore per i vini a denominazione d'origine di cui all'articolo 3 è fissato ad una percentuale da determinare dell'importo regolatore fissato per i vini da tavola del tipo A I.

Tale importo varia in funzione della denominazione d'origine e segnatamente in considerazione dell'evoluzione dei prezzi e dei rischi di perturbazioni.

Articolo 5

1. L'importo regolatore per:

— il vino nuovo ancora in fermentazione,

— i succhi di uve (compresi i mosti di uve) non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri, delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune,

— i mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole, ai sensi della nota complementare 4, lettera a), del capitolo 22 della tariffa doganale comune,

è uguale all'importo regolatore applicabile, rispettivamente, ai vini da tavola dei tipi A I e R I.

2. a) L'importo regolatore per:

— il mosto di uve concentrato,

— il succo di uve concentrato,

di cui, rispettivamente, ai punti 5 e 7 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 è derivato dall'importo regolatore applicabile ai vini da tavola dei tipi A I e R I e calcolato sulla base dei rapporti dei tassi di concentrazione.

b) L'importo regolatore per il mosto di uve concentrato rettificato, di cui al punto 5 bis, dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 è derivato dall'importo regolatore applicabile ai vini da tavola del tipo A I e calcolato sulla base dei rapporti dei tassi di concentrazione.

3. L'importo regolatore per il vino alcolizzato, ai sensi della nota complementare 4, lettera b), del capitolo 22 della tariffa doganale comune, è uguale al 60 % dell'importo regolatore applicabile, rispettivamente, ai vini da tavola dei tipi A I e R I.

4. L'importo regolatore per i vini liquorosi senza denominazione d'origine è uguale all'importo regolatore applicabile ai vini da tavola dei tipi A I e R I e calcolato sulla base di un titolo alcolometrico uguale a 12 % vol.

Articolo 6

1. Gli importi regolatori fissati in applicazione degli articoli 2, 4 e 5 sono adeguati segnatamente in funzione dell'evoluzione e delle caratteristiche degli scambi e tenuto conto delle correnti tradizionali e dei rischi di perturbazioni.

2. Per gli importi regolatori fissati in applicazione degli articoli 2, 4 e 5 è previsto il livello massimo definito all'articolo 123, paragrafo 3, dell'atto di adesione.

Articolo 7

Qualora per uno o più prodotti di cui agli articoli 2, 4 e 5 l'evoluzione del mercato della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 o del mercato spagnolo rischi di pregiudicare le normali correnti degli scambi di questo prodotto o di questi prodotti tra la Comunità e la Spagna, si può decidere di fissare un importo regolatore da concedere all'esportazione dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 verso la Spagna.

Questo importo è aggiustato per evitare perturbazione del mercato spagnolo del prodotto in questione.

Articolo 8

Gli importi regolatori sono riscossi o concessi da quello dei due stati membri interessati il cui livello dei prezzi di orientamento utilizzati per la determinazione degli importi regolatori è il più elevato.

Articolo 9

1. L'importo regolatore applicabile è quello in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione.

2. Tuttavia, se necessario, si può decidere di istituire un regime di fissazione anticipata degli importi regolatori.

Articolo 10

Negli scambi tra la Spagna ed i paesi terzi, gli importi regolatori di cui agli articoli 2 e 5 sono detratti dalla restituzione all'esportazione. Tuttavia, si può non tener conto, del tutto o in parte, degli importi regolatori, per evitare il rischio di perturbazioni negli scambi o qualora lo richieda la situazione del mercato.

Articolo 11

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare per l'instaurazione degli importi regolatori di cui all'articolo 123, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4 dell'atto di adesione e la fissazione dei livelli di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS